

86154

Decreti - Parte 1 - Anno 2013

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.

Regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)".**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

visti gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4, concernente "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1924 del 16 settembre 2013 con la quale è stato approvato lo schema del seguente regolamento,

emana

il seguente regolamento:

Art. 1*Oggetto e finalità*

1. Questo regolamento, in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), individua e definisce:
 - a) le modalità di organizzazione e di gestione dell'anagrafe canina provinciale;
 - b) le modalità di accesso all'anagrafe canina e i soggetti legittimati ad accedervi;
 - c) le caratteristiche strutturali e i criteri per la costruzione dei rifugi e per il risanamento dei canili municipali e le modalità e i criteri per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario;
 - d) le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati all'anagrafe felina provinciale;
 - e) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività riconosciute agli enti e alle associazioni protezioniste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
 - f) le modalità di esercizio delle funzioni esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata azienda sanitaria, in materia di anagrafe canina e di prevenzione del randagismo.

Art. 2*Organizzazione e gestione dell'anagrafe canina provinciale*

1. L'anagrafe canina, che si articola in sezioni comunali, è istituita e gestita dall'azienda sanitaria in collaborazione con i comuni.
2. All'anagrafe canina vengono registrate le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dei cani di proprietà e di quelli trovati vaganti sul territorio provinciale;
 - b) i dati, le notizie ed i rilievi dell'azienda sanitaria ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria, relativi ai cani morsicatori e ai cani con aggressività non controllata, riguardanti situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. L'identificazione è attuata mediante un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da un microchip e da un lettore di codici. Il microchip è un dispositivo, inserito sotto cute, utilizzato per memorizzare le informazioni relative all'identità del cane. Il lettore di codici è un dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip che consente di riprodurre sul visualizzatore ottico il codice di identificazione memorizzato ed eventuali altre informazioni. I microchip e i lettori di codici sono conformi agli standard europei e alle norme ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.
4. L'applicazione di microchip ai cani è effettuata, presso le rispettive strutture veterinarie, da veterinari pubblici oppure da veterinari liberi professionisti abilitati, tramite apposita convenzione, con l'azienda sanitaria. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip registrano contestualmente all'anagrafe canina gli animali identificati. La registrazione avviene mettendo in relazione l'animale individuato attraverso le sue caratteristiche e il codice di identificazione memorizzato nel microchip inserito sottocute con i dati identificativi del proprietario.
5. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe canina, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è garantito a:
 - a) comuni;
 - b) strutture provinciali competenti;
 - c) veterinari pubblici;
 - d) veterinari liberi professionisti abilitati ai sensi del comma 4;
 - e) organi di vigilanza che ne facciano richiesta all'azienda sanitaria;
 - f) enti o associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta all'azienda sanitaria;
 - g) gestori di rifugi per cani.
6. I soggetti individuati dal comma 5 sono abilitati a ricevere, anche attraverso un sistema di messaggi di telefonia mobile, i dati identificativi del cane. L'azienda sanitaria può abilitare a ricevere i dati identificativi del cane anche soggetti diversi da quelli indicati dal comma 5. Il soggetto abilitato riceve i dati identificativi a seguito della trasmissione del codice di identificazione del microchip inserito sottocute.

Art. 3

Iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore di un cane provvede all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina entro sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni da quando ne viene in possesso, mediante l'identificazione e la registrazione dell'animale, secondo le modalità previste dall'articolo 2. L'iscrizione del cane precede in ogni caso la sua cessione a terzi.
2. Il proprietario o il detentore che per l'iscrizione all'anagrafe si avvale dell'azienda sanitaria, è tenuto al versamento della tariffa individuata nel tariffario provinciale.
3. Il veterinario che provvede all'identificazione di un cane per l'iscrizione all'anagrafe ha il compito di:
 - a) verificare se il soggetto è già dotato di microchip;
 - b) accertare l'integrità della confezione contenente il microchip e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione o a livello dell'ago iniettore con quello memorizzato nel microchip;
 - c) inserire sotto cute il microchip e attestarne l'avvenuta applicazione nei modi stabiliti dall'azienda sanitaria;
 - d) procedere contestualmente o, in caso di impossibilità, nel più breve tempo possibile, alla registrazione all'anagrafe dei dati anagrafici dell'animale, del proprietario e del detentore;
 - e) consegnare al richiedente una copia del modello di iscrizione, compilato in ogni sua parte, quale attestato di avvenuta registrazione del soggetto all'anagrafe canina;
 - f) archiviare e mantenere disponibile una copia dell'attestato di avvenuta registrazione;
 - g) informare il proprietario degli obblighi di legge derivanti dal possesso dell'animale.
4. I veterinari, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti a verificare che il cane sia provvisto di microchip. Se il cane non è dotato di microchip, il veterinario provvede all'applicazione e quindi alla registrazione all'anagrafe canina. Se il proprietario o il detentore del cane non acconsente all'applicazione del microchip o se quest'ultimo risulta illeggibile, il veterinario deve darne comunicazione all'azienda sanitaria.
5. I comuni effettuano, con proprio personale, periodici controlli sull'esattezza dei dati anagrafici dei cani in proprietà o in detenzione dei residenti nel proprio territorio, provvedendo a dotare la propria polizia locale di dispositivo di lettura dei microchip.

6. L'azienda provinciale garantisce l'uniformità su tutto il territorio provinciale delle modalità di registrazione degli animali all'anagrafe canina, individuando, con proprio provvedimento, le procedure nel dettaglio e predisponendo la necessaria modulistica.

Art. 4

Variazione e cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore del cane comunica al comune di residenza, per tutta la durata della vita dell'animale, le variazioni successive alla data dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina individuate nell'allegato A entro i termini previsti dal medesimo allegato.
2. L'azienda sanitaria individua nel provvedimento previsto dall'articolo 3, comma 6, le modalità di aggiornamento informatico dell'anagrafe canina ad opera dei comuni, garantendo, se necessario, un idoneo supporto e un'adeguata formazione del personale.

Art. 5

Rifugi per cani

1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei rifugi nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 e possono affidarli in gestione, sulla base di convenzioni, ad enti, ad associazioni protezioniste e a privati. Nelle predette convenzioni sono definiti gli adempimenti e gli obblighi in ordine al mantenimento e alla custodia degli animali ospitati, secondo quanto previsto da questo regolamento.
3. I rifugi possono accogliere in custodia, a pagamento, anche cani di proprietà, salvi i casi di esenzione dal pagamento stabiliti dal comune.
4. Per sopperire ad esigenze contingenti i comuni, singoli od associati, devono dotarsi di una struttura minimale destinata al ricovero dei cani per il tempo necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie. In tale struttura sono garantite le condizioni di benessere animale anche sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda sanitaria.
5. I dati relativi alle presenze e alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati nelle strutture previste da questo articolo sono riportati nel registro delle presenze.
6. Le strutture previste da questo articolo sono soggette al controllo sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 6

Criteri e caratteristiche strutturali per la costruzione dei rifugi

1. La costruzione dei rifugi per cani deve soddisfare le caratteristiche strutturali di seguito indicate, prevedendo:
 - a) un reparto di accettazione con box individuali per l'espletamento delle procedure di identificazione, di controllo sanitario e dei trattamenti profilattici;
 - b) un reparto sanitario di isolamento con box individuali per una capienza pari al dieci per cento del numero complessivo, riservato alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria a degenza e a cura;
 - c) uno spazio chiuso per il deposito degli alimenti per animali;
 - d) un reparto infermeria per le cure veterinarie e per gli interventi di pronto soccorso;
 - e) un locale idoneo o un congelatore per la conservazione delle carcasse di cani morti in attesa di essere recapitate alle strutture autorizzate per la loro eliminazione o ai laboratori diagnostici in caso sia necessario accertare la causa del decesso o raccogliere informazioni a fini epidemiologici;
 - f) uno spazio destinato esclusivamente ai detersivi, ai disinfettanti e alle attrezzature di pulizia;
 - g) contenitori adeguati per dimensioni e caratteristiche strutturali, per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni;
 - h) un'area adibita al lavaggio, attrezzata con vasca lavatoio e relativi utensili; le dimensioni devono essere adeguate alle attrezzature utilizzate e al numero di cani ospitati;
 - i) un reparto protetto per il ricovero delle cucciolate;

- j) uno spogliatoio per il personale, di dimensioni adeguate rispetto al numero degli addetti, con annessi servizi igienici e doccia;
 - k) un reparto destinato all'attività amministrativa.
2. La costruzione dei rifugi per cani deve rispettare i seguenti criteri:
- a) le superfici minime dei box o dei recinti devono fare riferimento ai parametri fissati dalle norme vigenti, anche con riferimento alla razza e alle dimensioni del cane, nonché garantire il miglior confort rispetto alle caratteristiche etologiche e biologiche degli animali ricoverati. E' data la preferenza a box dotati di parchetto esterno;
 - b) i box devono essere costruiti con materiali che facilitino le operazioni di pulizia, di lavaggio e di disinfezione e devono consentire il confinamento del cane per l'espletamento delle medesime operazioni;
 - c) i box devono essere dotati di cuccia o di adeguato spazio per il riposo;
 - d) il pavimento del box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - e) i divisori fra recinti devono essere costruiti in modo da evitare lo stress visivo fra cani di box adiacenti ed eventuali ferimenti;
 - f) i recinti devono essere sufficientemente spaziosi, per assicurare un moto fisiologicamente naturale, avere adeguata inclinazione di drenaggio e il settore giorno deve essere parzialmente coperto.

Art. 7

Adeguamento delle strutture per cani esistenti

1. Le strutture per cani esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, entro un anno dalla medesima data, sono adeguati alle caratteristiche strutturali e ai criteri previsti dall'articolo 6 per la costruzione dei rifugi.

Art. 8

Organizzazione sanitaria dei rifugi

1. I rifugi devono garantire buone condizioni di vita degli animali ospitati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposti a controllo e sorveglianza sanitaria ad opera dell'azienda sanitaria, con riferimento alle principali malattie infettive e zoonosi.
2. I trattamenti vaccinali e profilattici eseguiti presso i rifugi sono a carico dell'azienda sanitaria. Le azioni di disinfezione e di derattizzazione sono a carico del soggetto gestore del rifugio.
3. L'assistenza medica e chirurgica di base per gli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi è erogata dall'azienda sanitaria direttamente o tramite convenzione con strutture private e i relativi oneri sono a carico dell'azienda sanitaria.
4. Il gestore del rifugio ha l'obbligo di predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani, i piani di disinfezione, di derattizzazione, di disinfestazione e di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni.

Art. 9

Apertura al pubblico dei rifugi

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, i comuni stabiliscono orari giornalieri di apertura al pubblico del rifugio e le norme di accesso e di comportamento per il pubblico, nel rispetto dell'incolumità dei visitatori e della tranquillità degli animali ospitati. Gli orari di apertura e le norme di comportamento sono esposti, in modo visibile, all'entrata del rifugio.
2. Il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. Il gestore del rifugio acquisisce le evidenze dello svolgimento di percorsi formativi o della competenza dei collaboratori volontari indicati dal comma 2, con particolare riferimento alla conoscenza degli aspetti comportamentali, relazionali e sanitari dei cani e si dota di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile.

Art. 10

Recupero, trasporto e custodia dei cani vaganti

1. I comuni, singoli o associati, si dotano di un lettore di codici idoneo all'identificazione dei cani vaganti.
2. I comuni provvedono al recupero di cani incustoditi e vaganti sul proprio territorio con sistemi tali da non causare sofferenze all'animale.
3. Dopo il recupero dell'animale, il personale del comune procede all'identificazione attraverso il microchip e avvisa il proprietario che è tenuto a rientrarne prontamente in possesso. Se non è possibile rintracciarne il responsabile, l'animale è condotto in un rifugio. Il gestore del rifugio, entro tre giorni dall'accoglimento, comunica al proprietario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta cattura e l'invito a ritirare l'animale; nella stessa comunicazione sono indicati le spese per il recupero, le spese della custodia e le spese per le prestazioni sanitarie eventualmente prestate durante il periodo della custodia. Il responsabile dell'animale è tenuto a corrispondere al comune le predette somme.
4. Le spese della custodia in rifugio sono stabilite nella misura forfetaria di euro 20,00 a giorno. Sono esenti dal pagamento delle spese indicate dal comma 3 i titolari di pensioni sociali.
5. Il gestore del rifugio, entro cinque giorni dalla cattura, provvede all'iscrizione all'anagrafe canina dei cani recuperati e accolti nel rifugio non iscritti all'anagrafe medesima.
6. I cani recuperati privi di microchip sono consegnati al proprietario o al detentore che li reclamano entro sessanta giorni dalla cattura, previo il pagamento delle spese indicate dal comma 3 e di quelle per l'iscrizione all'anagrafe.
7. I cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste. Le spese sostenute per il recupero, la custodia e l'iscrizione all'anagrafe canina sono a carico del comune nel cui territorio il cane è stato catturato.
8. Gli enti e le associazioni protezioniste che si attivano per trovare un soggetto a cui affidare il cane recuperato, individuano una procedura interna per l'accertamento delle necessarie qualità e caratteristiche del soggetto affidatario, tenuto anche conto di quanto indicato dall'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2012. In nessun caso gli enti e le associazioni possono richiedere al soggetto affidatario somme di denaro, sia nelle fasi di accertamento, che in occasione dell'affidamento vero e proprio.

Art. 11

Tutela dei gatti liberi

1. I comuni segnalano all'azienda sanitaria la presenza sul proprio territorio di colonie di gatti che vivono in libertà. Sulla base di tali segnalazioni l'azienda sanitaria provvede al controllo delle nascite dei gatti secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.
2. Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'azienda sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i relativi rapporti giuridici e finanziari.
3. I gatti delle colonie feline sono identificati mediante microchip al momento della sterilizzazione e contestualmente registrati all'anagrafe felina a nome del comune territorialmente competente. Per le modalità di iscrizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate agli articoli 2 e 3.
4. Gli oneri concernenti l'assistenza medica e chirurgica di base e di pronto soccorso ai gatti che vivono in libertà sono a carico dell'azienda sanitaria.

Art. 12

Controllo della popolazione dei cani e dei gatti

1. Su richiesta dei singoli comuni, l'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'azienda sanitaria, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di gatti mediante sterilizzazione.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da privati, previa autorizzazione del comune.

3. I cani ricoverati nelle strutture individuate dall'articolo 5 possono essere soppressi soltanto se è stata accertata e provata la loro pericolosità o se sono affetti da forme patologiche gravi o non curabili.
4. La soppressione dei cani deve essere deliberata da un comitato costituito, per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o da un suo delegato, da un esperto individuato dal responsabile stesso, da un medico veterinario dell'azienda sanitaria e da un medico veterinario indicato dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento. La soppressione è effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico.
5. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Art. 13

Modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati all'anagrafe felina provinciale

1. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria e i dati e le notizie ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria.
2. Tenuto conto del carattere di volontarietà dell'iscrizione, all'iscrizione si applicano in quanto compatibili le disposizioni indicate agli articoli 2 e 3.

Art. 14

Interoperabilità tra anagrafi

1. L'azienda sanitaria garantisce l'interoperabilità tra anagrafi provinciali e anagrafe nazionale sulla base delle modalità tecniche ed operative identificate dal Ministero della Salute.

Art. 15

Attività di vigilanza

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'azienda sanitaria trasmette alla competente struttura provinciale una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente contenente:
 - una dettagliata descrizione delle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazione, in relazione al mancato rispetto dei doveri dei responsabili di animali, elencando tipologie e numero delle violazioni rilevate;
 - una esaustiva e dettagliata indicazione degli elementi che consentano alla Giunta provinciale di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2012, a garanzia del perseguimento delle finalità indicate dal medesimo articolo 1, commi 1 e 2, eventualmente anche individuando proposte di intervento di competenza della Giunta provinciale medesima.
2. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legge provinciale n. 4 del 2012, i corpi di polizia locale e il corpo forestale provinciale possono richiedere l'affiancamento di personale dell'azienda sanitaria.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale n. 4 del 2012, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e di attuazione della legge n. 281 del 1991;
 - l'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie).
2. A partire dalla data indicata dal comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2007, n. 4-84/Leg. (Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo)").

TABELLA A: VARIAZIONE DEI DATI DELL'ANAGRAFE CANINA DA COMUNICARE AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE.

EVENTO	TERMINE
- cambio di residenza del proprietario	- entro trenta giorni dal cambio di residenza
- cessione a terzi del cane	- entro trenta giorni dalla cessione
- scomparsa/ritrovamento del cane	- entro tre giorni dall'evento
- morte del cane	- entro trenta giorni dall'evento

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 settembre 2013

IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota alle premesse.

- l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.”

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella Provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all'articolo 1.

- L'articolo 9 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 dispone:

“Art. 9

Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo

1. Nella provincia di Trento si applica la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali possono svolgere le attività riconosciute agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n. 281 del 1991 con i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

3. E' istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o entro trenta giorni da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento.

5. La Provincia definisce gli interventi di controllo demografico della popolazione animale e di educazione sanitaria e zoofila.

6. Nell'ambito dell'anagrafe canina è istituito un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, per garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro:

- a) le modalità per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità per garantire l'accesso all'anagrafe canina;
- c) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario.”

- L'articolo 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 dispone:

“Art. 10

Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale

1. I comuni tutelano i gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. I comuni possono promuovere la costituzione delle strutture per la custodia temporanea di gatti liberi che necessitano di cure anche in collaborazione con le associazioni.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i comuni, istituisce l'anagrafe felina provinciale in coordinamento con la banca dati dell'anagrafe nazionale felina.

3. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria a richiesta del proprietario. In caso di piani o iniziative finalizzati all'igiene pubblica e veterinaria nell'anagrafe felina sono inseriti i dati e le notizie ritenuti utili al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 9 disciplina le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati nell'anagrafe felina provinciale.”

- La legge 14 agosto 1991, n. 281 dispone:

“1. *Principi generali.*

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. *Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.*

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. *Competenze delle regioni.*

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le

modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. [L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni].

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

6. Imposte.

Articolo abrogato

7. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con *regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175*, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. “

Nota all'articolo 12.

- Le disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono riportate nella nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 15.

- L'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 dispone:

“Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento tutela la salute degli animali d'affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy e in

conformità a quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

2. La Provincia favorisce condizioni di vita rispettose delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali d'affezione, secondo i principi sanciti dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, anche richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978.

3. La Giunta provinciale esercita le funzioni di vigilanza e controllo a garanzia del perseguimento delle finalità indicate nei commi 1 e 2 nonché del rispetto degli obblighi fissati da questa legge.

4. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sugli animali d'affezione".

Nota all'articolo 16.

- L'articolo 22 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 dispone:

Art. 22 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e attuazione della legge n. 281 del 1991;
- b) articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13."